



DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n. 80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980 n. 116;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n. 6137 del 28/5/1999, pubblicato nella G.U.R.S. n. 39 del 20/8/1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il D.P.R.S. n. 4370 del 06/08/1966 pubblicato nella G.U.R.S. n. 39 del 13/08/1966, con il quale è stato sottoposto a vincolo di notevole interesse pubblico ai sensi della L. n. 1497/1939, oggi D. Lgs. n. 42/2004, parte del territorio comunale di Agrigento, comprendente la Valle dei Templi e "punti di vista della città sulla valle";

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e s.m.i., di seguito denominato Codice;

VISTO le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 16/5/1968, 7/10/1971 e nel D.P.R.S. n. 91 del 13/6/1991 sul perimetro, le prescrizioni d'uso e i vincoli nell'area archeologica della Valle dei Templi di Agrigento;

VISTO gli articoli 136 e 167 del D.Lgs. n. 42/2004, e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 920 del 15/03/2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.P.Reg. n. 2413 del 18/04/2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'Ing. Sergio Alessandro in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 10/04/2018;

VISTO il D.P.R.S. n. 2806 del 19/06/2020 con il quale è confermato all'Ing. Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei BB.CC. e dell'I.S. in attuazione della delibera n. 265 del 14/06/2020;

VISTO il D.D.G. n. 1971 del 24/06/2020, con cui si conferma quanto disposto con il D.D.G. n. 1282 del 10/05/2020, con il quale il Dirigente responsabile del Servizio Tutela e Acquisizioni del Dipartimento è delegato alla firma dei provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio;

VISTA la L.R. n. 10 del 15/04/2021 pubblicata nel suppl. ord. della GURS n. 17 del 21/04/2021;

VISTA la Deliberazione n. 168 con cui la giunta Regionale Siciliana in data 21/04/2021 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale per il triennio 2021/2023;

VISTO il D.D.S. 4301 del 17/09/2018 prenotato in entrata al n. 3022, cap. 1987, acc. 2480, in data 06/11/2018 dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Beni Culturali, con il quale è stato comminato nei confronti del sig. **XXXX**, ai sensi dell'art. 167 de D. Lgs. n. 42/2004, il pagamento della indennità pecuniaria di € 10.445,71, per la realizzazione di un appartamento sito al secondo piano, facente parte di un edificio composto da otto elevazioni f.t. con tetto spiovente a due falde;

VISTA la richiesta del signor **XXXX** del 26/03/2019 di riesame e rideterminazione delle somme dovute di cui al D.D.S. 4301/2018 poiché la sanzione era stata stimata su anomalie dei coefficienti applicati;

VISTA la nuova perizia con la quale la Soprintendenza di Agrigento ha proceduto al ricalcolo della sanzione paesaggistica, prot. n. 6261 del 17/06/2020;

ACCERTATO che la Ditta **XXXX** in assenza della necessaria e preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali di Agrigento, ha effettuato, nel Comune di **XXXX** le seguenti opere

1. **appartamento sito al secondo piano, facente parte di un edificio composto da otto elevazioni f.t. con tetto spiovente a due falde.**

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 e s.m.i., perché realizzate in assenza di autorizzazione da parte della Soprintendenza di Agrigento;

VISTA la nota prot. n. **6261 del 17/06/2020** con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento ha rettificato il provvedimento prot. n. 2917 del 06/03/2015 di nulla osta in sanatoria per le opere abusive di che trattasi, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota prot. n. **6261 del 17/06/2020** e l'allegata perizia con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento ha rideterminato, ai sensi dell'art. 136 del citato D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 5 del D.I. 16/05/1968, in € 4.361,98 il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 2, con coefficiente del 4,50% del valore d'estimo, ed in € **6.309,43** il danno arrecato al paesaggio vincolato;

RITENUTO, ai sensi del sopra citato art.167 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., di dovere ingiungere al trasgressore il

pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerge che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente costruita arreca lieve pregiudizio all'ambiente vincolato, come dichiarato dalla stessa Soprintendenza nel provvedimento sopra citato;

CONSIDERATA la facoltà riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di potere ritirare i propri atti che risultino invalidi o inopportuni, e di dovere, nel caso di specie, provvedere all'annullamento del citato D.D.S. n. 4301 del 17/09/2018;

D E C R E T A

Art. 1) Per i motivi su esposti, il D.D.S. n. 4301 del 17/09/2018 è annullato.

Art. 2) La Ditta XXXX, residente ad XXXX, è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, la somma di **€ 6.309,43** da imputarsi sul cap. 1987, Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, Codice SIOPE 3.02.02.01.999, quale indennità per il danno conseguito con la realizzazione delle opere abusive.

Tale somma dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A. di Agrigento;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n. 229922 intestato a “Unicredit S.p.A. Agrigento - Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT 42P076011660000000229922 indicando quale beneficiario – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana -- Unicredit S.p.A. di Agrigento – Cassiere Agrigento;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni.”

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale del Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni – S3.2

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A.;
- originale o copia autenticata della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento.
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art. 3) Con il presente decreto è accertata la somma di **€ 6.309,43** sul cap.1987 capo 14 dell'esercizio finanziario 2021.

Art. 4) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all'indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato **“per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00”**.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Art. 6) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Palermo, 09-06-2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Caterina Perino